



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 1394
Trieste, 13/01/2006

Titolo I Classe 3
Allegati 2

N. 55 /2006

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il D.R. n. 190/AG dd. 11.3.1991 con il quale è stato emanato il "Regolamento Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, frequenza delle Scuole di specializzazione, attività di ricerca post-dottorato", e successive modifiche ed integrazioni;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio delle Strutture Scientifiche, adunanza del 18.11.2005;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 19.12.2005, con cui, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 13.12.2005, è stata approvata la modifica del "Regolamento Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, frequenza delle Scuole di specializzazione, attività di ricerca post-dottorato" relativa all'abrogazione di tutte le norme ivi contenute che si riferiscono alle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e alla contestuale emanazione di un "Regolamento per la disciplina delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato";
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2005;

DECRETA

1. Viene data esecuzione ed efficacia al "Regolamento per la disciplina delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato", nel testo posto in allegato al presente decreto, *sub. All. 1*.
2. Il "Regolamento per la disciplina delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato" entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.
3. A partire dall'entrata in vigore del nuovo "Regolamento per la disciplina delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato" sono abrogate tutte le norme del "Regolamento Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, frequenza delle Scuole di specializzazione, attività di ricerca post-dottorato (Legge 398/89)" che si riferiscono alle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato. Detto Regolamento viene pertanto modificato come nel testo posto in allegato al presente decreto, *sub. All. 2*, e viene conseguentemente rinominato in "Regolamento Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero e la frequenza delle Scuole di specializzazione".

IL RETTORE



Regolamento per la disciplina delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 398/89 e successive modifiche. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture scientifiche dell'Ateneo.

Nel seguito si fa riferimento alle borse di studio post-dottorato con il termine "borse".

ART. 2

Il finanziamento delle borse può trovare parziale o totale copertura:

- con fondi dell'Università (fondi ministeriali, fondi esterni o di bilancio);
- con fondi di Dipartimenti o di Centri Interdipartimentali di Ricerca, anche su fondi provenienti da Enti esterni. In tal caso dovrà essere sottoscritta una convenzione prima dell'attivazione della borsa. L'importo relativo dovrà essere versato dalla struttura di ricerca al Centro di Spesa Principale entro 30 gg. dall'assegnazione della borsa al candidato vincitore. L'Ente esterno provvederà al finanziamento in due annualità; il finanziamento della seconda annualità è subordinato all'ammissione del borsista al secondo anno di attività.

ART. 3

Per le borse cofinanziate dall'Università, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico determina, entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero, le modalità di ripartizione e l'ammontare delle borse, nonché l'ammontare dell'eventuale cofinanziamento richiesto alle strutture di ricerca. I Dipartimenti o i Centri Interdipartimentali, comunque acquisite le risorse per il finanziamento, potranno procedere direttamente all'attivazione delle borse emanando il relativo bando, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento e redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali dovranno versare l'importo della borsa al Centro di Spesa principale nel termine stabilito dall'art. 2. Gli Uffici dell'Amministrazione provvederanno all'erogazione delle borse ai beneficiari nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 4



Le borse sono conferite a laureati in possesso del titolo di studio di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero. Il titolo deve essere conseguito entro la data di inizio dell'attività di ricerca stabilita dal bando di attivazione della borsa.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere riconosciuto equipollente dalla Commissione esaminatrice, ai soli fini della selezione.

ART. 5

Le borse sono assegnate, con decreto rettorale, a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice composta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, o dal Coordinatore del Centro Interdipartimentale o dal Responsabile della ricerca e da un ulteriore componente afferente al Settore scientifico disciplinare per cui viene bandita la borsa o a settore affine, con funzioni di segretario.

La selezione può avvenire:

- per titoli e colloquio
- per soli titoli.

Tra i titoli, verranno in ogni caso valutati:

- le pubblicazioni
- diplomi di specializzazione
- attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
- svolgimento di documentata attività di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati

Il titolo della ricerca per il quale la borsa viene messa a concorso e le modalità della selezione, stabilite dalle singole Commissioni d'esame, sono pubblicizzati nel bando.

ART. 6

Le borse hanno durata biennale e sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno, a seguito di una valutazione della ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento, o del Competente Organo per i Centri Interdipartimentali, su parere del Responsabile della ricerca. Le borse non sono rinnovabili. L'importo delle borse di studio sarà non inferiore a quanto stabilito per legge. E' prevista un'integrazione per periodi di permanenza all'estero, che verrà erogata previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal Responsabile della struttura estera con l'indicazione del periodo esatto di permanenza in loco da parte del beneficiario.

L'erogazione delle borse avviene in rate mensili.

ART. 7



Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salvo quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero.

Chi ha già fruito di una borsa non può fruirne una seconda volta allo stesso titolo.

L'assegnatario non può superare per ciascun anno di fruizione della borsa il reddito complessivo lordo determinato con decreto ministeriale, riferito all'anno di maggiore fruizione della borsa. L'Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni relative al possesso del requisito di reddito.

In caso di superamento del reddito il beneficiario decadrà dal diritto alla borsa e avrà l'obbligo di restituire le somme già percepite. Qualora il superamento del reddito sopravvenga nel corso del primo anno, non sarà consentita la prosecuzione dell'attività di ricerca; qualora il superamento del reddito si verifichi nel corso del secondo anno, sarà consentita, a richiesta, la sola frequenza dell'attività. Nel caso in cui il borsista rinunci alla prosecuzione dell'attività per motivi diversi dal superamento del reddito, il pagamento della borsa verrà interrotto contestualmente alla rinuncia e non sarà richiesta la restituzione delle frazioni di borsa percepite, fermo restando il requisito del reddito nei termini sopra stabiliti. In caso di cessazioni anticipate di borse a totale finanziamento di un Dipartimento o di un Centro Interdipartimentale di Ricerca, la quota di borsa non utilizzata verrà restituita al finanziatore.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Si applicano alle borse di studio le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.

Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio è consentita la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni prevista dall'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Nel caso in cui il borsista svolga attività di lavoro autonomo o alle dipendenze di un Ente privato, ma non superi i limiti di reddito stabiliti, il Consiglio di Dipartimento o il competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca valuterà se l'attività sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca da svolgere e non comporti conflitto di interessi con la medesima.

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.

ART. 8

La data di inizio dell'attività di ricerca sarà fissata nel bando di attivazione della borsa.

Il borsista dovrà espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovate, fermo restando che in tale seconda



ipotesi le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza irrevocabile della borsa. Interruzioni maggiori di 30 giorni saranno consentite ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 Dicembre 1971 n. 1204 e successive modifiche (Tutela delle lavoratrici madri), o in caso di malattia prolungata, fermo restando per tutti i casi previsti il recupero del periodo di sospensione. In fase transitoria, tenuto conto dell'esaurimento della leva obbligatoria, saranno consentite interruzioni anche a borsisti che dimostrino di dover completare il servizio militare.

Allo scadere del primo anno il borsista dovrà presentare una relazione completa e documentata sull'attività svolta al Responsabile della ricerca che la sottoporrà alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, o del competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca, per l'approvazione del proseguimento dell'attività. Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, decadrà dal diritto alla borsa di studio e sarà tenuto alla restituzione delle quote già percepite.

Al termine dell'attività di ricerca il borsista dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento o del competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca, una relazione scientifica finale sulla ricerca svolta e sui risultati conseguiti, approvata dal Responsabile della ricerca. A seguito della delibera del Consiglio o Organo medesimo sulla positiva conclusione del periodo di post-dottorato, l'Università rilascerà a richiesta del borsista la relativa certificazione.



Regolamento Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero e la frequenza delle Scuole di specializzazione

Parte Prima NORME GENERALI

Art. 1 Finanziamento delle borse

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanziava in distinti Capitoli, su parere del Senato Accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui al presente regolamento, all'uopo ripartendo l'apposito finanziamento assegnato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Detti fondi possono essere integrati con finanziamenti - sufficienti alla corresponsione di borse per l'intera loro durata - da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

Una quota dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, non inferiore al 25%, deve comunque essere destinata per le attività di perfezionamento all'estero.

Entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, il Senato accademico determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, con le modalità previste, per ciascun tipo di borsa negli articoli seguenti.

Art. 2 Norme generali

L'importo minimo delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire sono determinati con apposito Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Il reddito di riferimento corrisponde a quello dell'anno solare di prevalente utilizzazione della borsa.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo, salvo conferma.

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di assegnazione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.

Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.



Si applicano alle borse di studio le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476.

Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le borse di studio sono riservate ai cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Il venir meno dei requisiti prescritti per la fruizione delle borse obbliga gli assegnatari alla restituzione delle somme percepite, aumentate dell'interesse che decorre dal 15° giorno successivo all'avvenuta ricezione della notificazione sino all'effettivo saldo del debito.

L'Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle autocertificazioni relative al possesso del requisito di reddito.

Eventuali differimenti dalla data di inizio della frequenza o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri.)

PARTE SECONDA

Art. 3 Borse per la frequentazione delle Scuole di Specializzazione

Entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, il Senato Accademico determina il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse, sentiti i Consigli delle Facoltà interessate.

Art. 4 Criteri e modalità di assegnazione

Le borse sono assegnate ai richiedenti che ne abbiano titolo, con decreto rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Entro il termine prescritto dall'apposita comunicazione dell'Amministrazione gli assegnatari dovranno presentare - a pena di decadenza - atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68) contenente dichiarazione di:

- a) accettazione della borsa di studio;
- b) non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
- c) possesso del requisito di reddito di cui all'art. 2, comma 1.

In caso di non accettazione da parte degli aventi diritto, subentrano altrettanti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al primo comma.

Art. 5 Modalità di erogazione



Le borse vengono erogate in due rate, di eguale importo, con scadenza al 31 marzo ed al 31 ottobre.

A tal fine il Direttore della Scuola dovrà far pervenire all'Amministrazione Universitaria, entro e non oltre il primo giorno del mese di maturazione di ciascuna rata, un'attestazione di regolare frequenza e di assolvimento degli altri obblighi stabiliti nel decreto di concessione.

L'assegnatario che non concluda l'anno di corso, non sostenendo comunque l'esame annuale, è tenuto a restituire le somme percepite per la stessa annualità, come previsto dall'art. 2, comma 10.

Art. 6 Conferma

Le borse di studio sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo a condizione di:

- a) regolare iscrizione alla Scuola (accertata d'ufficio);
- b) mantenimento degli altri prescritti requisiti (da attestare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2).

Art. 7 Scuole della Facoltà di Medicina

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.

PARTE TERZA

Art. 8 Borse per la frequenza di attività di perfezionamento all'estero

Entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, il Senato Accademico, in base alle richieste pervenute, sentiti - ove necessario - i Comitati Scientifici dell'Ateneo per i fondi ricerca scientifica 60%, determina il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse, secondo le seguenti aree disciplinari, corrispondenti ai Comitati Consultivi del Consiglio Universitario Nazionale:

- 01.- Scienze Matematiche
- 02.- Scienze Fisiche
- 03.- Scienze Chimiche
- 04.- Scienze della Terra
- 05.- Scienze Biologiche
- 06.- Scienze Mediche, Veterinarie e Biologia Applicata
- 07.- Scienze Agrarie
- 08.- Ingegneria Civile e Architettura
- 09.- Ingegneria Industriale



- 10.- Scienze Antichità, Filologiche, Letterarie e Storico Artistiche
- 11.- Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche
- 12.- Scienze Giuridiche
- 13.- Scienze Economiche e Statistiche
- 14.- Scienze Politiche e Sociali

Art. 9 Criteri e modalità di assegnazione

Le borse sono assegnate, con decreto rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate a seguito di apposito concorso per titoli ed esami.

Il concorso si svolge per aree determinate dal Senato Accademico, corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale, e consiste in una prova scritta e in un colloquio volti ad accertare il grado di preparazione e di attitudine necessari alla frequenza dell'attività proposta dal candidato.

E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10; il colloquio si intende superato se il candidato ottenga una votazione di almeno 6/10.

Le Commissioni giudicatrici, nominate con decreto rettorale, su proposta del Senato Accademico - sentite le Facoltà interessate - saranno composte da tre membri con qualifica di professore ordinario-straordinario-associato-ricercatore confermato, di cui almeno un professore ordinario, con funzioni di Presidente. Tali Commissioni potranno avvalersi di un membro aggregato ai fini della eventuale valutazione sia di titoli professionali sia di documentazione non redatta nelle principali lingue veicolari presentata dai candidati.

I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice, che dispone di cento punti da attribuire a ciascun candidato, sono i seguenti:

- a) prove di esame: 40 punti (media aritmetica delle due prove).
- b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto: 30 punti, di cui 20 al voto di laurea e 10 alla media riportata negli esami di profitto;
- c) pubblicazioni e altri titoli: 30 punti.

La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere le prove di esame.

Sulla base della somma dei punti già riportati dai singoli candidati, la commissione formulerà una graduatoria di merito, in base alla quale saranno attribuite le borse.

Il giudizio di merito della commissione giudicatrice è insindacabile.

Art. 10 Requisiti di ammissione

Il bando di concorso, emesso con decreto del Rettore, dovrà riportare, oltre all'importo ed al numero delle borse, i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni proposte dai



candidati deliberati dal Senato Accademico, ed i sottoelencati requisiti e prescrizioni per l'ammissione al concorso stesso;

- a) cittadinanza italiana;
- b) limite massimo di età: anni 29, da riferirsi alla data di scadenza indicata per la presentazione della domanda;
- c) diploma di laurea conseguito presso l'Università degli Studi di Trieste od anche presso Università italiane e quelle straniere i cui titoli di studio siano riconosciuti equipollenti alla laurea italiana;
- d) divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari in Italia o nelle Università straniere;
- e) conoscenza della lingua straniera richiesta dal corso di perfezionamento che il candidato chiede di frequentare;
- f) non contemporanea fruizione di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quella concessa da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
- g) reddito personale non superiore ai limiti di cui all'art.2, comma 1;
- h) presentazione di un dettagliato curriculum studiorum;
- i) impegno formale di accettazione del candidato da parte dell'istituzione estera a livello universitario per la frequenza di attività di perfezionamento o specializzazione, con l'indicazione della relativa durata.

Art. 11 Assegnazione erogazione

Entro il termine prescritto dall'apposita comunicazione dell'Amministrazione gli assegnatari dovranno presentare - a pena di decadenza - atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68) contenente dichiarazione di:

- a) accettazione della borsa di studio;
- b) non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
- c) possesso del requisito di reddito di cui all'art. 2, comma 1.

In caso di non accettazione da parte degli aventi diritto, subentrano altrettanti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 9, primo comma.

Le borse di studio vengono erogate in due rate delle quali la prima (pari a due terzi dell'importo totale annuale) al momento dell'assegnazione della borsa stessa e la seconda (pari al restante terzo) alla presentazione di un attestato, debitamente tradotto e legalizzato, rilasciato dal legale rappresentante dell'istituzione estera presso la quale il borsista si reca, che certifichi il regolare svolgimento dell'attività di perfezionamento prevista ed il periodo di permanenza nel quale si è svolta. Nel caso di borse erogate su base pluriennale il medesimo criterio di riparto della borsa avrà valore per le rate degli anni successivi.



La mancata presentazione della predetta attestazione obbliga l'assegnatario a restituire le somme percepite per la stessa annualità, come previsto dall'art. 2, comma 10.

Art. 12 Conferma

Le borse di studio sono confermate con l'eventuale passaggio ad anno successivo a condizione di:

- a) conferma dell'impegno di cui all'art. 10 punto i);
- b) mantenimento degli altri prescritti requisiti (da attestare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2).